

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il DPR 8 febbraio 1954, n. 320, “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
- visto l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, approvato con DPCM del 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- richiamata la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14” ed in particolare gli articoli 4, comma 2, 13, comma 4, e 27, comma 6, che prevedono che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione, i requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività a fini commerciali di allevamento, centro di vendita, centro di addestramento o pensione per animali di affezione domestici e le linee-guida per la gestione delle colonie di gatti;
- vista la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987 e la legge 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- considerata la circolare interpretativa della Convenzione europea stessa del Ministro della Salute del 16.3.2011 avente come oggetto: Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente ”ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività;
- visto che la medesima Convenzione Europea, all’art. 1, comma 2, per commercio di animali da compagnia intende l’insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali, mentre il comma 3 definisce l’allevamento e la custodia di animali da compagnia a fini commerciali come l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti;
- considerato la necessità di definire i requisiti dell’allevamento amatoriale, attività comunemente intesa come non commerciale e svolta occasionalmente da un detentore di pochi soggetti;
- visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità che, nella seduta del 13.07.2011, si esprime favorevolmente all’individuazione di razze di cani che, in funzione dell’attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva;
- vista la sentenza del TAR del Lazio del 13/09/2012 in materia di interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane e non finalizzati a scopi curativi, la vendita, l’esposizione e la commercializzazione di tali animali;
- rilevata la necessità di modificare le linee guida approvate con DGR n. 1731 del 24-08-2012, al fine di adeguare le stesse alle disposizioni vigenti a seguito delle specifiche introdotte da normative, provvedimenti e circolari nel frattempo approvati;

- considerato che sulle norme in materia di tutela degli animali d'affezione intervengono costantemente delle modifiche in relazione all'evolversi, nella società, del rapporto uomo-animale;
- ritenuto che le modifiche da apportare in futuro alle linee guida, essendo esse di natura prettamente tecnica, possano avvenire con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlato all'obiettivo 71060004 "1.10.2.10 – Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione approvate con DGR n. 1731 del 24-08-2012, che in allegato fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le future modifiche da apportare alle linee guida potranno avvenire con provvedimento dirigenziale;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della Salute, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al C.E.L.V.A., al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del N.A.S, all'Ordine dei Medici Veterinari della Regione Valle d'Aosta e all'A.VA.P.A. Onlus e all'E.N.C.I.;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE, APPROVATE CON DGR N. 1731 DEL 24-08-2012.

- Il comma 3 dell'art. 1 (definizioni) è sostituito dal seguente:

Allevamento amatoriale: allevamento di animali d'affezione non rientrante nella definizione di cui al comma 2, punto b), condotto a fini non commerciali, in modo non continuativo e comportante la cessione occasionale, anche a titolo oneroso, di pochi animali;

- Il comma 6 dell'art. 1 (definizioni) è sostituito dal seguente:

Attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento commerciale con cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione.

- All'art. 1 (definizioni) è aggiunto il seguente comma 24:

1. Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara spp*; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97;

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

- Il comma 3, punto c) dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

assicurarli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; esso dovrà essere fatto visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure nei tempi e nelle modalità prescritte dal medesimo, salvo che il proprietario o detentore ritenga di richiedere un parere ad un altro veterinario, purché ciò non comprometta il ripristino delle condizioni di salute;

- Il comma 8 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

È vietato custodire stabilmente animali domestici all'interno dei mezzi di trasporto. Sono consentite deroghe temporanee per ragioni contingenti a tale divieto solamente se:

a) sono assicurati condizioni di ventilazione artificiale o naturale adeguate, il riparo dai raggi solari diretti e vi sia a disposizione una quantità di acqua fresca sufficiente.

b) la custodia nel mezzo viene interrotta almeno ogni 2 ore diurne, onde consentire all'animale la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali;

- Il comma 9 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero presso strutture commerciali, di ricovero per cure e di detenzione di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido e superficie tale da evitare ferite alle zampe. E' fatto salvo quanto indicato nei punti a) e b) del comma 8 del presente articolo.

- Il comma 12 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

E' vietato addestrare animali per combattimenti; è vietato addestrare animali per aumentarne l'aggressività, fatto salvo l'addestramento a scopo di difesa o utilità effettuato con modalità compatibili con l'etologia di specie e che consenta un controllo dell'animale; è altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

- Il comma 13 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici; è vietato l'utilizzo di collari a strangolo (ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani). L'uso di collari che emettono segnali acustici (cicalini, segnali per GPS, ecc.) è consentito solamente allo scopo di facilitare la localizzazione degli animali nell'attività venatoria, in quelle utili all'uomo o di addestramento ad esse, e mai come preludio di un rinforzo negativo.

- Il comma 15 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 13/11/1987, è vietato qualsiasi intervento chirurgico destinato a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzato ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio delle orecchie e della coda, la recisione delle corde vocali, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale.

La sentenza del TAR del Lazio del 13/09/2012, ribadito il divieto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, ritiene però legittimi e consentiti, in accordo con l'art. 10 della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010) e con la circolare interpretativa del Ministro della Salute del 16.3.2011 emanata ad illustrazione della stessa, gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, "sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell'animale".

Tale interventi, sulla base del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13.07.2011, dovranno obbligatoriamente essere effettuati da un medico veterinario nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale.

- Il comma 17 dell'art. 4 (cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti) è sostituito dal seguente:

Sono vietate la vendita, l'esposizione a fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al comma 15. Possono invece legittimamente partecipare ad

esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda precedentemente all'entrata in vigore dell'O.M. del 22 marzo 2011; possono altresì essere venduti, esposti per la vendita e commercializzati quelli per i quali l'intervento è consentito ai sensi del comma 15. In entrambi i casi gli animali dovranno essere scortati dal certificato veterinario attestante la data e le motivazioni dell'intervento.

- Il comma 2 dell'art. 13 (manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili) è sostituito dal seguente:

Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cuccioli di età superiore ai 4 mesi purché con copertura profilattica per le eventuali malattie individuate dal Servizio Veterinario Pubblico.

- Il comma 3 dell'art. 14 (mostre, fiere, esposizioni, spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali) è sostituito dal seguente:

E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a sei mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali se in assenza della madre.

- Il comma 6 dell'art. 14 (mostre, fiere, esposizioni, spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali) è sostituito dal seguente:

I box o le gabbie utilizzati durante le manifestazioni dovranno essere di sufficiente ampiezza, per consentire agli animali di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box o delle gabbie saranno valutate, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base della specie, razza e dimensioni degli animali.

- Il comma 1 dell'art. 17 (interro di spoglie di animali d'affezione) è sostituito dal seguente:

Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equidi, è possibile in un terreno di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa comunicazione al Comune territorialmente competente e esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini o denunciabile ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

- L'art. 55 è integrato con il seguente art 55.bis (Registro di carico e scarico):

1. I proprietari di allevamenti e di attività di commercio di animali esotici, come definiti dall'articolo 1, comma 24, punto 1, lettere c) e d), sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico.

2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto dal Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente.

- Il titolo della TAB 3 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

REQUISITI DELLE GABBIE PRESSO STRUTTURE COMMERCIALI